



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11883 del 2024, proposto da

Giovanni Mosca, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa adozione di misura cautelare,

– della graduatoria rettificata di merito per la Regione Lombardia del “Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M 205/2023”, per la classe A048, pubblicata in data 30 settembre 2024, nella parte in cui non prevede il nominativo dell’odierno ricorrente,

a causa dell'omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione;

-della graduatoria finale di merito per la Regione Lombardia del “Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M 205/2023”, per la classe A048, pubblicata in data 17 settembre 2024, nella parte in cui non prevede il nominativo dell'odierno ricorrente, a causa dell'omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione;

-del Decreto n. 3168 del 15 ottobre 2024, con cui la p.a. ha integrato la graduatoria finale del concorso per un numero di posti pari alle rinunce intervenute, nella parte in cui non prevede il nominativo dell'odierno ricorrente;

-del bando di concorso, ove occorra e per quanto di ragione;

-dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, relativi all'approvazione della graduatoria finale del concorso (e delle successive rettifiche), con specifico riferimento all'attribuzione dei titoli di riserva;

-dell'elenco dei candidati idonei per il profilo di interesse, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

-ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l'assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso, nella parte in cui, escludendo l'odierno ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi dello stesso;

-di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati all'odierno ricorrente, con specifico riferimento alla procedura di attribuzione dei titoli di riserva, ivi inclusi (i) il verbale con cui

è stata approvata la graduatoria dei vincitori, (ii) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei degli idonei, (iii) la graduatoria degli idonei per il medesimo concorso relativo alla classe di concorso A048, mai pubblicati

dall'Amministrazione resistente, (iv) il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

Volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierno ricorrente di essere incluso nella graduatoria dei vincitori riservisti del "Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M 205/2023", per la classe A048, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando l'inserimento della stessa nell'elenco dei vincitori del concorso de quo e/o all'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta alla stessa la partecipazione al prosieguo della procedura concorsuale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 *bis*, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

2. Ritenuto, quindi, di dover disporre la conversione del rito fissando per il prosieguo una data compatibile con il rispetto dei termini previsti dal PNRR;

3. Considerato che ai sensi dell'art. 12 *bis* comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR;
4. Ritenuto, quindi, necessario, ai sensi dell'art. 12 *bis* citato, ordinare la notifica nei confronti delle predette Amministrazioni, nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi cinque giorni;
5. Vista l'istanza con cui parte ricorrente chiede di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;
6. Visto l'elevato numero delle parti interessate;
7. Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;
8. Ritenuta, altresì, la necessità, al fine del decidere, di chiedere chiarimenti all'Amministrazione sui fatti di causa e ritenuto di assegnare alla stessa termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per adempiere con l'avvertimento che la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone la conversione del rito di cui in motivazione,
- dispone la notifica alle Amministrazioni indicate in motivazione,
- autorizza l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami" nei termini e con le modalità di cui in motivazione,
- dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione assegnando all'Amministrazione termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente

ordinanza per adempiere con l'avvertimento che la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.;

- rinvia per la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del 13 gennaio 2025.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario

Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Francesca Dello Sbarba

IL PRESIDENTE

Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO